

Studio Legale Picotti

Associazione tra professionisti costituita il 26.01.1987
www.studiopicotti.com e-mail: segreteria@studiopicotti.com

Prof. Avv. Lorenzo Picotti - picotti@studiopicotti.com

Ordinario di Diritto penale e diritto penale dell'informatica nell'Università degli Studi di Verona - Patrocinante in Cassazione

Avv. Gabriella de Strobel Picotti - destrobel@studiopicotti.com

Diritto di famiglia e dei minori - Mediatore Familiare riconosciuto dal Forum europeo - Patrocinante in Cassazione

Avv. Elisabetta Butturini - butturini@studiopicotti.com

Avv. Silvia Benciolini - benciolini@studiopicotti.com

Avv. Stefano Marcolini - marcolini@studiopicotti.com

Avv. Chiara Alberti - alberti@studiopicotti.com

Avv. Silvia Bedani - bedani@studiopicotti.com

Dott. Greta Sona - sona@studiopicotti.com

Consulenza:

Prof. Daniele de Strobel

Docente di Tecnica delle Assicurazioni all'Università di Parma

Verona 30 giugno 2008.

ALL'AGENZIA DI STAMPA
ANSA
Via Della Dataria, 94
ROMA

OGGETTO: Richiesta di rettifica ex art. 8 legge sulla stampa ed art. 1 legge sul sistema radiotelevisivo (ns. rif. n. 3951)

CASSAZIONE: NESSUNA AUTORIZZAZIONE AD INIZIATIVE POLITICHE DISCRIMINATORIE CONTRO GLI ZINGARI

I sottoscritti Prof. Avv. Lorenzo Picotti ed avv.ta Federica Panizzo, patroni delle costituite parti civili Opera Nazionale Nomadi nonché 7 singole persone appartenenti all'Etnia Sinta, nel processo penale tuttora pendente nei confronti dei sig.ri Flavio Tosi, Barbara Tosi, Matteo Bragantini, Luca Coletto, Enrico Corsi, per i delitti di "incitamento alla commissione di atti di discriminazione razziale" e di "propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale" (art. 3, comma 1, lettera a) Legge 654/1975, come modificato dall'art. 1 Decreto legislativo 122/93 convertito in Legge n.205/1993, c.d. Mancino, e successive modifiche)

chiedono

ai sensi dell'art. 8 della L.47/1948 e dell'art. 10 L. 223/1990 l'immediata rettifica della notizia riferita lunedì 30 giugno 2008 di un'asserita autorizzazione o legittimità di iniziative politiche discriminatorie contro gli zingari, quale quella realizzata dagli imputati innanzi indicati, cui è stato contestato il reato di "propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", dichiarata da parte della III sezione della Corte di Cassazione.

“La Corte di Cassazione si è limitata, con la sentenza n. 13234/08, pronunciata a seguito dell’udienza pubblica del 13 dicembre 2007, a disporre l’**annullamento con rinvio** a sezione diversa della Corte d’Appello di Venezia, che ha già fissato la prosecuzione del processo per l’udienza del 20 ottobre 2008.

La condanna di primo grado di tutti gli imputati da parte del Tribunale di Verona in data 2 dicembre 2004, è stata infatti parzialmente confermata, con assoluzione dal solo delitto di “incitamento alla commissione di atti di discriminazione razziale” ravvisato nel contenuto della petizione all’amministrazione comunale per la quale gli imputati chiedevano le firme, e riduzione delle pene inflitte a due mesi di reclusione, oltre a quella accessoria di non partecipare ad attività di propaganda elettorale per tre anni ed al risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda l’altro delitto di “propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico” **la sentenza di condanna è stata confermata** e dovrà essere nuovamente vagliata dalla Corte d’appello veneziana, avendo la Corte di Cassazione ravvisato solo un **difetto motivazionale** che non implica affatto l’affermazione – riportata nel testo di cui si chiede la rettifica - secondo cui non dovrebbero considerarsi reato “*le iniziative politiche che hanno come obiettivo i comportamenti illegali di appartenenti alle minoranze etniche e non le etnie in sé*”.

La Corte di Cassazione non ha enunciato alcun principio in tal senso, ed ha anzi affermato che “**se si esamina il contenuto del solo manifesto**” – “*No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari*” – “**a prescindere dal contesto ambientale, appare palese la discriminazione degli zingari, per il solo fatto di essere tali**” (pag. 8).

Per cui ha semplicemente demandato al giudice di merito di “**indicare la ragione per la quale, nonostante l’assoluzione dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori, permanga la responsabilità per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, fermo restando che il contenuto del manifesto non può essere esaminato a prescindere dagli altri elementi fattuali dell’intera vicenda**” (pag. 15 conclusiva).

Solo all’esito di tale giudizio di merito sarà possibile affermare se gli imputati saranno assolti o se ne verrà confermata la condanna per detta imputazione”.

In difetto di adempimento nei termini e nelle modalità stabilite dalle richiamate norme, si dovrà procedere ai sensi di legge.

Distinti saluti

Prof. Avv. Lorenzo Picotti

Avv. ta Federica Panizzo